

STATUTO FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

"FONDAZIONE M.G. ETS"

Articolo 1 - Costituzione- Denominazione- Disciplina

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato Fondazione M.G., che assume la forma giuridica di fondazione di partecipazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. La fondazione ha sede legale nel comune di Taranto. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 - Finalità e Attività

1. La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale fornendo **servizi per la disabilità ed il territorio** mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'Articolo 5 D. Lgs. 117/2017:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modi-

ficazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. In particolare la volontà dei fondatori è quella di mettere a disposizione le proprie risorse ed i relativi beni ad altri Enti del Terzo Settore, ai propri soci e a persone con disabilità, sia per il conseguente sviluppo e benessere del territorio che per far emergere i bisogni inespressi, alla

base di situazioni di isolamento ed esclusione.

Risposte che si articolano nella attivazione di provvidenze, accesso ai servizi sociali e sanitari, programmi e interventi per l'inclusione lavorativa, partecipazione a luoghi e formazioni di coinvolgimento sociale in grado di trascinare l'individuo disabile ed anche i suoi familiari fuori da condizioni di isolamento ed emarginazione.

Si propone di promuovere azioni per:

- a. tutelare i diritti e degli interessi delle persone con disabilità nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni;
- b. superare la condizione di disabilità e non autosufficienza (nella vita quotidiana, nella mobilità, nello specifico ambiente di vita), prima di tutto attraverso l'evocazione delle risorse e l'autonomia individuale e familiare;
- c. migliorare la qualità della vita e la protezione dell'ambiente e la tutela della salute dei cittadini da ogni forma di inquinamento;
- d. promozione e divulgazione della cultura attraverso attività di progettazione, di studio, ed iniziative attinenti i diritti dei cittadini e degli utenti;
- e. soddisfare in maniera adeguata il bisogno di assistenza, terapie specialistiche e supporto psicologico in un contesto professionale, familiare e ricco di stimoli;
- f. offrire alle persone con fragilità la possibilità di vivere una "vita sociale" condivisa e non isolata attraverso attività ricreative e terapie occupazionali;
- g. attivare programmi, interventi, azioni mirate per fornire effettiva risposta all'individuo ed alla famiglia in un quadro unitario che tiene al centro la persona e la sua legittima aspettativa di protagonismo sociale;
- h. attivare sportello di segretariato sociale;
- i. attivare laboratori per terapie occupazionali, per agire sull'umore, l'autostima e la percezione di autoefficacia, anche attraverso attività ludiche e divertenti, orientate a promuovere il confronto interpersonale e la partecipazione sociale;
- l. tutelare la salute delle persone e del rispetto dei diritti del malato e della sua famiglia, anche nei rapporti con le strutture sanitarie pubbliche e private e con le aziende produttrici e distributrici di prodotti e servizi destinati alla salute delle persone;
- m. informare la persona con disabilità rispetto ai servizi ed ai diritti di cui è destinatario e titolare nel sistema di welfare nazionale e territoriale;
- n. contestualizzare il quadro dei bisogni personali rispetto alla rete di risposte territoriali, pubbliche e private.

3. Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e

metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D. Lgs.117/2017.

Articolo 3 - Attività diverse

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs.117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs.117/2017 e dalla normativa vigente.

Articolo 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Art. 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:
 - a. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - b. beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - c. lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comun-

- que destinati alle finalità istituzionali;
 - d. parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
 - e. contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
 - f. avanzi di amministrazione.
2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:
- a. i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
 - b. le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 D. Lgs.117/2017);
 - c. gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
 - d. le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - e. i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;
 - f. entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D. Lgs.117/2017.
3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D. Lgs.117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 6 - Membri della Fondazione

1. Soci Fondatori promotori: Sono Fondatori promotori i soggetti che hanno promosso la Fondazione;
2. Soci Fondatori: Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dall'Organo amministrativo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione e che contribuiscano al Fondo di dotazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dall'Organo di amministrazione;
3. Soci Partecipanti: Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera dell'Organo di amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione e che contribuiscano al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dall'Organo di amministrazione:
 - a. con conferimenti in denaro in misura non inferiore a

- quella stabilita dall'Organo di amministrazione;
- b. con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;
- c. con attività professionali di particolare rilievo.

4. Soci Volontari: Possono ottenere la qualifica di volontari, a seguito di delibera dell'Organo di amministrazione, le persone fisiche che, per libera scelta, svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in conformità alle finalità istituzionali della Fondazione. Si applicano interamente le disposizioni recate dall'art. 17 del D.Lgs.117/2017.

Articolo 7 - Esclusione dei membri della Fondazione

L'Organo di amministrazione decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione di Soci Fondatori, Partecipanti e Volontari per grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- Inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- Condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione;
- Comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Articolo 8 - Organi sociali

1. Sono organi della fondazione:
 - a. Organo di amministrazione;
 - b. Organo di controllo;
 - c. Organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs.117/2017);
 - d. Assemblea dei soci fondatori.
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno durata sino a revoca.

Articolo 9 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di quindici, nominati dall'Assemblea dei soci fondatori, che in sede di nomina determina anche il numero dei membri dell'Organo di amministrazione.

2. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 D. Lgs.117/2017.
3. L'organo di amministrazione governa l'ente.
4. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
5. L'Organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.
7. L'Organo di amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:
 - a. elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente;
 - b. amministra la fondazione;
 - c. predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - d. realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - e. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - f. decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - g. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
9. Il Presidente della fondazione, che è anche Presidente dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato

coincide con quello dell'Organo.

10. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
11. Il Presidente rappresenta legalmente la fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Organo di amministrazione. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
12. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
13. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 10 - Organo di controllo

1. L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile.
2. L'organo di controllo:
 - a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c. al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
 - d. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
 - e. attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad

atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 11 - Organo di revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 12 - Assemblea dei soci fondatori

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci fondatori.
2. La convocazione dell'Assemblea va inviata per iscritto, tramite e-mail o altro, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni. In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i soci fondatori;
3. All'Assemblea dei soci fondatori spettano i seguenti compiti:
 - a. approvare il bilancio;
 - b. eleggere i membri dell' Organo di amministrazione;
 - c. deliberare l'eventuale compenso degli amministratori;
 - d. deliberare le modifiche statutarie;
 - e. deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione.
4. L'Assemblea dei soci fondatori è validamente costituita con la presenza di almeno il cinquanta per cento dei soci fondatori, con un minimo di tre soci fondatori presenti, e delibera su tutte le materie sottoposte alla sua approvazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione, o in caso di assenza o impedimento di questi, dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
 - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il

segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Ogni socio fondatore che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da un altro socio fondatore per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione. E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La rappresentanza può essere conferita a componenti dell'Organo di amministrazione, ma non ai componenti dell'organo di controllo o al revisore, se nominati.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio, qualora l'assemblea abbia ad oggetto modifiche statutarie.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci fondatori favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del presente articolo. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci fondatori, le loro dichiarazioni pertinenti sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Articolo 13 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea dei soci fondatori entro quattro mesi. Il termine può aumentare per particolari esigenze, ma deve comunque essere precedente al termine previsto per il deposito nel RUNTS (30 giugno di ogni anno) dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 14 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 15 - Libri sociali obbligatori

La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 16 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 17 - Statuto

1. La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 18- Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.